

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 ottobre 2011, n. 0259/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani).

Modifiche e integrazioni approvate da:

DPRReg. 25/7/2016, n. 0150/Pres. (B.U.R. 3/8/2016, n. 31).

L.R. 24/2016 (B.U.R. 4/1/2017, n. 1).

DPRReg. 27/3/2018, n. 098/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

L.R. 28/2018, art. 2, c. 17 (B.U.R. 4/1/2018, S.O. n. 1).

Regolamento abrogato da art. 16, c. 1, DPRReg. 31/12/2024, n. 0173/Pres. (B.U.R. 8/1/2025, n. 2).

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Interventi ammissibili

CAPO II PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO E RECUPERO

- Art. 4 Individuazione delle aree di intervento e dei soggetti titolari
- Art. 5 Concessione in affido al Comune attuatore
- Art. 6 Effetti della concessione in affido
- Art. 7 Attribuzione del terreno al soggetto operatore
- Art. 8 Eventuale prodotto degli interventi
- Art. 9 Mantenimento della destinazione agricola dei terreni oggetto di avvenuto recupero

CAPO III PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE AI COMUNI RICADENTI NEI TERRITORI MONTANI DI RISORSE PER GLI INTERVENTI DI RISANAMENTO E RECUPERO

- Art. 10 Riparto delle risorse finanziarie regionali
- Art. 11 Assegnazione di risorse ai Comuni per l'individuazione delle aree di intervento e per la realizzazione degli interventi
- Art. 12 Modalità e termini di presentazione della cartografia
- Art. 13 Concessione dei contributi ai soggetti operatori

CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 14 Norma transitoria
- Art. 14 bis Modifica degli allegati
- Art. 15 Disposizioni di rinvio
- Art. 16 Entrata in vigore
- Allegato A Modalità di determinazione delle risorse regionali da assegnare ai Comuni per il concorso nelle spese di realizzazione degli interventi sostenute dai soggetti operatori
- Allegato B Importi massimi del contributo concesso dal Comuni ai soggetti operatori

Allegato C Percentuali massime del contributo concesso dal Comune ai soggetti operatori

ABROGATO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), di seguito denominata legge.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 2 della legge, si intende per:

- a) prato, pascolo e prato-pascolo: terreni finalizzati all'ottenimento di colture foraggere permanenti, pluriennali o annuali; in particolare, per prato si intendono i terreni finalizzati a colture il cui prodotto viene tagliato ed asportato dal campo nello stato in cui si trova o previa essiccazione e per pascolo si intendono i terreni finalizzati a colture il cui prodotto viene consumato dagli animali direttamente sul posto;
- b) basso stato di degrado: condizione dei prati non falciati da meno di cinque anni o dei boschi con assenza di interventi culturali di sfollo o diradamento da meno di trenta anni;
- c) alto stato di degrado: condizione dei prati non falciati da cinque o più anni o dei boschi con assenza di interventi culturali di sfollo o diradamento da trenta o più anni.

Art. 3
(Interventi ammissibili)

1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge sono ammesse le operazioni di:

- a) taglio degli alberi, comprensivo delle fasi di allestimento, concentramento, esbosco o redistribuzione sul terreno dei residui legnosi;
- b) asportazione delle ceppaie di soggetti arborei, comprensiva del successivo livellamento del terreno per uso a scopi agrari;
- c) sfalcio;
- d) trinciatura del materiale vegetale;

- e) decespugliamento mediante taglio, sradicamento e ammuccchiamento del materiale di risulta, compreso estirpo ed asportazione di ceppaie;
- f) fresatura del terreno;
- g) semina di specie erbacee fitogeograficamente coerenti.

CAPO II

PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO E RECUPERO

Art. 4

(Individuazione delle aree di intervento e dei soggetti titolari)

1. Il Comune attuatore adotta la cartografia su base catastale dello stato di fatto dei terreni incolti o abbandonati.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune attuatore individua le aree primarie e secondarie di cui all'articolo 6, comma 1, della legge, suddivise in base alle classi di pendenza di cui all'allegato A, e, ove possibile, i soggetti titolari dei terreni.

Art. 5

(Concessione in affido al Comune attuatore)

1. Il Comune attuatore provvede, sulla base della individuazione delle aree prevista dall'articolo 4, in ordine alla concessione in affido volontaria o amministrativa dei terreni, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge.
2. Qualora sussistano ragioni di particolare urgenza e necessità afferenti lo stato di pericolo per la salubrità dell'ambiente e la salute degli esseri umani, in deroga a quanto disposto al comma 1, i provvedimenti relativi alla concessione in affido possono essere adottati anche in assenza della individuazione delle aree di cui all'articolo 4.
3. In caso di concessione in affido amministrativa, l'avvio del procedimento ed il provvedimento finale sono comunicati ai soggetti titolari e, qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa¹, sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito informatico del Comune territorialmente competente per almeno trenta giorni.
4. Entro trenta giorni dalla comunicazione o dal termine della pubblicazione sul sito informatico dell'avvio del procedimento, i soggetti titolari possono formulare osservazioni,

¹ Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPRReg. 25/7/2016, n. 0150/Pres. (B.U.R. 3/8/2016, n. 31).

anche di natura tecnica, che vengono valutate dal Comune attuatore ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione in affidamento amministrativa.

Art. 6

(Effetti della concessione in affidamento)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge, il soggetto titolare non perde la titolarità dei diritti sul bene.

2. Dalla concessione in affidamento non sorge in capo al soggetto titolare alcun diritto a titolo di indennizzo, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni che il soggetto titolare subisca per fatto colposo o doloso del Comune attuatore o del soggetto operatore, ai sensi del codice civile.

Art. 7

(Attribuzione del terreno al soggetto operatore)

1. Il Comune attribuisce, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge, il terreno incolto o abbandonato in cura ad un soggetto operatore.

2. I soggetti operatori possono essere:

- a) i titolari di diritti sui terreni oggetto della concessione in affidamento;
- b) altri soggetti non titolari di diritti sui terreni oggetto della concessione in affidamento;
- c) i Comuni attuatori, concessionari in affidamento dei terreni, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 5 della legge, intendano provvedere direttamente agli interventi di recupero e risanamento nel caso in cui non sia stato individuato altro soggetto operatore.

Art. 8

(Eventuale prodotto degli interventi)

1. Il materiale legnoso, arbustivo o erbaceo derivante dagli interventi effettuati ai sensi del presente regolamento è ridistribuito sui terreni oggetto di intervento oppure, previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, può essere utilizzato dal Comune.²

Art. 9

² Per l'anno 2017 è stabilito all'1 marzo il termine per la presentazione delle istanze di trasferimento delle risorse di cui all'articolo 8 della legge regionale 10/2010, come disposto dall'art. 3, c. 10, della L.R. 24/2016.

(Mantenimento della destinazione agricola dei terreni oggetto di avvenuto recupero)

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge, successivamente alle operazioni di recupero, il terreno è mantenuto a prato o a pascolo o a prato-pascolo per un periodo di almeno cinque annate agrarie a decorrere dall'11 novembre successivo all'ultimo intervento effettuato.

2. Qualora il soggetto titolare intenda assumere l'impegno di mantenimento di cui al comma 1, ne dà comunicazione al soggetto operatore e al Comune attuatore mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno venti giorni prima della scadenza del bando con cui sono disposti eventuali aiuti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale per il mantenimento dei terreni a prato o a pascolo o a prato-pascolo.

3. In caso di mancata comunicazione da parte del soggetto titolare, il soggetto operatore è obbligato ad assumere l'impegno di mantenimento.

4. Qualora il soggetto operatore non intenda assumere l'impegno può:

- a) nel rispetto della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), cedere l'idoneità a presentare domanda di incentivo ad altro soggetto imprenditore agricolo che autonomamente assume l'impegno al mantenimento;
- b) rinunciare all'impegno dandone comunicazione al Comune attuatore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno venti giorni prima della scadenza del bando di cui al comma 2.

5. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della legge, l'avvenuta effettuazione degli interventi costituisce idoneo titolo di conduzione per il soggetto operatore ad accedere agli aiuti di cui al comma 2. A tal fine l'Ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio provvede, su istanza del soggetto operatore, a riconoscere il titolo di conduzione ai fini dell'iscrizione nel fascicolo aziendale.

6. Il soggetto titolare può, in qualunque momento, sostituirsi al soggetto operatore o al Comune attuatore, rimborsando i costi sostenuti per le operazioni di risanamento e recupero, al netto di eventuali contributi pubblici concessi.

CAPO III

PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE AI COMUNI RICADENTI NEI TERRITORI MONTANI DI
RISORSE PER GLI INTERVENTI DI RISANAMENTO E RECUPERO

Art. 10

(Riparto delle risorse finanziarie regionali)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, con decreto di prenotazione del Servizio competente della Direzione centrale risorse rurali,

agroalimentari e forestali, di seguito denominato "Servizio", sono altresì ripartite le risorse finanziarie stanziare in bilancio nella misura del 10 per cento per l'individuazione delle aree di intervento e del 90 per cento per il concorso nelle spese sostenute dai soggetti operatori per la realizzazione degli interventi.

Art. 11

(Assegnazione di risorse ai Comuni per l'individuazione delle aree di intervento e per la realizzazione degli interventi)

1. In attuazione degli articoli 6, comma 4, e 3, comma 1, della legge, i Comuni ricadenti nei territori montani presentano al Servizio la cartografia di cui all'articolo 4 recante l'individuazione delle aree oggetto degli interventi per l'assegnazione delle risorse.

2. La cartografia di cui all'articolo 4 è in formato elettronico compatibile con lo standard regionale ed è corredata di una relazione descrittiva.

3. Il Servizio, entro trenta giorni dalla presentazione della cartografia, assegna ai Comuni di cui al comma 1, secondo l'ordine cronologico di presentazione:

- a) una somma calcolata nella misura forfettaria di 150,00 euro per ettaro per l'individuazione delle aree oggetto degli interventi;
- b) una somma determinata secondo le modalità di cui all'allegato A per il concorso alla spesa per gli interventi previsto dall'articolo 13.

4. Le somme di cui al comma 3 sono erogate fino ad esaurimento delle risorse, nel rispetto del criterio di riparto di cui all'articolo 10.

5. I Comuni sono tenuti a trasmettere al Servizio una dichiarazione in merito all'avvenuto utilizzo delle risorse assegnate in conformità alle finalità di legge.

Art. 12

(Modalità e termini di presentazione della cartografia)

1. Ai fini di cui all'articolo 11 la cartografia è presentata a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegnata a mano presso la sede del Servizio entro le ore 12.00 del 30 settembre di ogni anno³, a pena di inammissibilità.

2. Al fine del rispetto del termine di cui al comma 1, si considera la data e l'ora di ricezione da parte dell'ufficio di protocollo della Direzione competente. Ai sensi dell'articolo 6

³ Per l'anno 2019 sono sospesi i termini di presentazione delle domande di assegnazione di risorse, come disposto dall'art. 2, c. 17, della L.R. 28/2018.

della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), qualora la cartografia sia inviata a mezzo raccomandata, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga al Servizio entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

Art. 13

(Concessione dei contributi ai soggetti operatori)

1. In attuazione degli articoli 3 e 7 della legge e attraverso le risorse regionali assegnate ai sensi dell'articolo 11, eventualmente integrate con fondi propri, il Comune concede ai soggetti operatori cui ha attribuito il terreno incolto o abbandonato i contributi per il concorso nelle spese per gli interventi, da realizzare prioritariamente all'interno dell'area ricompresa entro la distanza di 500 metri dagli abitati.

2. Il Comune determina la spesa ammessa a contributo sulla base di una relazione descrittiva dei singoli interventi e relativa perizia di spesa redatte da tecnico abilitato e competente in materia agro-forestale. Tale documentazione contiene anche la dichiarazione rilasciata del tecnico medesimo attestante l'eventuale alto stato di degrado dei terreni.

3. I contributi di cui al comma 1 non possono superare le percentuali massime, calcolate sulla spesa ammessa, indicate nell'allegato C in funzione della pendenza dei terreni e del tipo di soggetto operatore e in ogni caso non possono superare gli importi massimi di cui all'allegato B.

4. I contributi di cui al comma 3 possono essere incrementati di un ulteriore 5 per cento qualora lo stato di degrado sia alto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c).

5. I contributi relativi agli interventi nelle aree primarie, conformemente a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge non possono essere superiori al 30 per cento degli importi massimi di contributo di cui all'allegato B.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, i Comuni ricadenti nei territori montani presentano al Servizio gestione forestale e produzione legnosa una comunicazione, anche non corredata dalla cartografia di cui all'art. 4, recante l'estensione in ettari delle aree oggetto degli

interventi suddivise per aree primarie e secondarie con indicate le relative pendenze medie per ciascuna area.

2. Il Servizio, entro i termini stabiliti per la chiusura dell'esercizio finanziario 2011 impegna le risorse finanziarie disponibili.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono erogate secondo l'ordine cronologico di arrivo delle comunicazioni di cui al comma 1, fino al loro esaurimento.

4. La comunicazione di cui al comma 1 è consegnata a mano presso l'ufficio protocollo della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, Servizio gestione forestale e produzione legnosa e deve pervenire, a pena di inammissibilità, entro le ore 12.00 del giorno 14 novembre 2011.

Art. 14 bis
(Modifica degli allegati)⁴

1. Gli allegati di cui al presente regolamento sono modificati con decreto del direttore di Servizio competente in materia di risorse forestali.

Art. 15
(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 16
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

⁴ Articolo aggiunto da art. 1, c. 1, DPR n. 27/3/2018, n. 098/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).